

# **STATUTO**

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 10 maggio 2009

## INDICE

Titolo I Costituzione - Denominazione e scopo mutualistico - Principi ispiratori - Sede - Competenza Territoriale - Durata .....	4
Art. 1 Denominazione - Scopo mutualistico .....	4
Art. 2 Principi ispiratori .....	4
Art. 3 Sede e Competenza territoriale .....	5
Art. 4 Adesione alle Federazioni .....	5
Art. 5 Durata .....	5
Titolo II Soci .....	6
Art. 6 Ammissibilità a socio .....	6
Art. 7 Limitazioni all'acquisto della qualità di socio .....	6
Art. 8 Procedura di ammissione a socio .....	7
Art. 9 Diritti e doveri dei soci .....	8
Art. 10 Domiciliazione dei soci .....	8
Art. 11 Perdita della qualità di socio .....	9
Art. 12 Morte del socio .....	9
Art. 13 Recesso del socio .....	9
Art. 14 Esclusione del socio .....	10
Art. 15 Liquidazione della quota del socio .....	11
Titolo III Oggetto Sociale - Operatività .....	12
Art. 16 Oggetto sociale .....	12
Art. 17 Operatività nella zona di competenza territoriale .....	13
Art. 18 Operatività fuori della zona di competenza territoriale .....	14
Titolo IV Patrimonio - Capitale Sociale - Azioni .....	14
Art. 19 Patrimonio .....	14
Art. 20 Capitale sociale .....	14
Art. 21 Azioni .....	15
Art. 22 Sovrapprezzo .....	15
Titolo V Organi Sociali .....	16
Art. 23 Organi sociali .....	16
Titolo VI Assemblea dei Soci .....	16
Art. 24 Convocazione dell'assemblea .....	16
Art. 25 Intervento e rappresentanza in assemblea .....	17
Art. 26 Presidenza dell'assemblea .....	18
Art. 27 Costituzione dell'assemblea .....	19
Art. 28 Maggioranze assembleari .....	19
Art. 29 Proroga dell'assemblea .....	19
Art. 30 Assemblea ordinaria .....	20
Art. 31 Verbale delle deliberazioni assembleari .....	20
Titolo VII Consiglio di Amministrazione .....	21
Art. 32 Composizione del Consiglio di Amministrazione .....	21
Art. 33 Durata in carica degli amministratori .....	22
Art. 34 Sostituzione di amministratori .....	22
Art. 35 Poteri del Consiglio di Amministrazione .....	22
Art. 36 Convocazione del Consiglio di Amministrazione .....	24
Art. 37 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione .....	25
Art. 38 Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ..	26
Art. 39 Compenso degli amministratori .....	26
Art. 40 Presidente del Consiglio di Amministrazione .....	26
Titolo VIII Comitato Esecutivo .....	27
Art. 41 Composizione e funzionamento del comitato esecutivo .....	27

Titolo IX Collegio Sindacale .....	28
Art. 42 Composizione del collegio sindacale .....	28
Art. 43 Compiti e poteri del collegio sindacale .....	30
Art. 44 Controllo contabile .....	31
Titolo X Assunzione di Obbligazioni nei Confronti della Società .....	31
Art. 45 Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali ..	31
Titolo XI Collegio Dei Proviviri .....	32
Art. 46 Composizione e funzionamento del collegio dei proviviri .....	32
Titolo XII Direttore .....	33
Art. 47 Compiti e attribuzioni del direttore .....	33
Titolo XIII Rappresentanza e Firma Sociale .....	34
Art. 48 Rappresentanza e firma sociale .....	34
Titolo XIV Bilancio - Utili - Riserve .....	35
Art. 49 Esercizio sociale .....	35
Art. 50 Utili .....	35
Titolo XV Scioglimento della Società .....	36
Art. 51 Scioglimento e liquidazione della Società .....	36
Titolo XVI Norma transitoria .....	36

## STATUTO

della Banca di Credito Cooperativo

"BANCA DON RIZZO - CREDITO COOPERATIVO

DELLA SICILIA OCCIDENTALE - Società Cooperativa"

Titolo I Costituzione - Denominazione e scopo mutualistico - Principi ispiratori - Sede - Competenza Territoriale - Durata

### *Art. 1 Denominazione - Scopo mutualistico*

E' costituita una società cooperativa per azioni denominata "Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale - Società cooperativa".

Essa è continuità della "Banca di Credito Cooperativo DON RIZZO di ALCAMO (TRAPANI) - Società Cooperativa", costituita in Alcamo il 21 agosto 1907, nonchè della "Banca di Credito Cooperativo Ericina di Valderice - Società cooperativa", costituita in Erice il 19 luglio 1903.

La "Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale - Società cooperativa" è una società cooperativa a mutualità prevalente.

### *Art. 2 Principi ispiratori*

Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell'insegnamento sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione, l'educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la

coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. E' altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettivi forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.

#### ***Art. 3 Sede e Competenza territoriale***

La Società ha sede nel Comune di Alcamo.

La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

#### ***Art. 4 Adesione alle Federazioni***

La Società aderisce alla Federazione Siciliana e per il tramite di questa alla Federazione Nazionale e alla associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale questa, a sua volta, aderisce.

La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

#### ***Art. 5 Durata***

La durata della Società è fissata al 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'assemblea straordinaria.

## **Titolo II Soci**

### **Art. 6 Ammissibilità a socio**

Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative.

È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

### **Art. 7 Limitazioni all'acquisto della qualità di socio**

Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
- b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi della vigente

normativa in materia;

c) svolgano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con la Società;

d) siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

#### **Art. 8 Procedura di ammissione a socio**

Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 9 Diritti e doveri dei soci**

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art.25;

b) partecipano al dividendo deliberato dall'assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;

c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando con essa, partecipando all'assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

**Art. 10 Domiciliazione dei soci**

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

**Art. 11 Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

**Art. 12 Morte del socio**

In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno fra di essi designato, o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art.15.

In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

**Art. 13 Recesso del socio**

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art.36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art.6. Il recesso non può essere parziale.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle

azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi.

Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

#### ***Art. 14 Esclusione del socio***

Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- che siano privi dei requisiti di cui all'art.6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett.a) e b) dell'art.7;
- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori;

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
- b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del Consiglio di Amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

**Art. 15 Liquidazione della quota del socio**

Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è

sciolto limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

### **Titolo III Oggetto Sociale - Operatività**

#### **Art. 16 Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Società svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci.

La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.

Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a

termine e di altri prodotti derivati, la Società non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La Società potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

**Art. 17 Operatività nella zona di competenza territoriale**

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% (cinquanta per cento) delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza

territoriale.

**Art. 18 Operatività fuori della zona di competenza territoriale**

Una quota non superiore al 5% (cinque per cento) del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

**Titolo IV Patrimonio - Capitale Sociale - Azioni**

**Art. 19 Patrimonio**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.

**Art. 20 Capitale sociale**

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a 5,16 (cinque virgola sedici) Euro né superiore a 10,00 (dieci virgola zero zero) Euro. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 50. Il Consiglio di Amministrazione provvede a

depositare presso il Registro delle imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

**Art. 21 Azioni**

Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.

La Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

**Art. 22 Sovrapprezzo**

L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

## **Titolo V Organi Sociali**

### **Art. 23 Organi sociali**

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

## **Titolo VI Assemblea dei Soci**

### **Art. 24 Convocazione dell'assemblea**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a) Giornale di Sicilia;
- b) La Sicilia;
- c) La Gazzetta del Sud.

In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, stabilita nel comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società o inviato o recapitato ai soci.

L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare l'assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art.25, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

***Art. 25 Intervento e rappresentanza in assemblea***

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega

scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di Assemblea straordinaria.

All'assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (FederCASSE).

**Art. 26 Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art.40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'assemblea il Presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal

Consiglio di Amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

***Art. 27 Costituzione dell'assemblea***

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei soci, se straordinaria.

***Art. 28 Maggioranze assembleari***

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.

La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente peralzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

***Art. 29 Proroga dell'assemblea***

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola

seduta, l'assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

**Art. 30 Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

**Art. 31 Verbale delle deliberazioni assembleari**

Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

## **Titolo VII Consiglio di Amministrazione**

### **Art. 32 Composizione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da otto a dodici consiglieri eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, determinati ai sensi della vigente normativa in materia;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

**Art. 33 Durata in carica degli amministratori**

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il Consiglio provvede alla nomina del vice Presidente.

**Art. 34 Sostituzione di amministratori**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione.

Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'assemblea scadono insieme agli amministratori già in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente eletto dall'assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti.

**Art. 35 Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio;
- la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione;
- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;
- la costituzione di speciali comitati con funzioni consultive, istruttorie e propositive, composti di propri membri;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;
- le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;
- la nomina, sentito il Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di

conformità.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

In materia di erogazione del credito, poteri deliberativi possono essere delegati al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al direttore, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati.

In caso di impossibilità di funzionamento del comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il presidente può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del direttore.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

#### ***Art. 36 Convocazione del Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio

Sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perchè vi possano intervenire.

**Art. 37 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale, cui la Società aderisce, e/o un rappresentante di Federcasse.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il Direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

**Art. 38 Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.

Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.

**Art. 39 Compenso degli amministratori**

Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

**Art. 40 Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale; egli sovrintende all'andamento della Società, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano

fornite ai componenti del Consiglio.

Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il Presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

#### **Titolo VIII Comitato Esecutivo**

##### ***Art. 41 Composizione e funzionamento del comitato esecutivo***

Il comitato esecutivo è composto da tre a cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso Consiglio.

Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

Il direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al comitato.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma, e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art.38.

Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Alle riunioni del comitato assistono i sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

#### **Titolo IX Collegio Sindacale**

##### ***Art. 42 Composizione del collegio sindacale***

L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'assemblea ne fissa il compenso annuale

valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

I sindaci sono rieleggibili. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, determinati ai sensi della vigente normativa in materia;

e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si

tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia.

I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

***Art. 43 Compiti e poteri del collegio sindacale***

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs.385/93.

Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

I verbali ed atti del collegio sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il collegio sindacale può avvalersi della collaborazione della Federazione Locale e/o Nazionale.

#### **Art. 44 Controllo contabile**

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, nominati dall'assemblea.

Il collegio sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

Al revisore esterno si estendono gli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93.

#### **Titolo X Assunzione di Obbligazioni nei Confronti della Società**

##### **Art. 45 Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali**

Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'unanimità, con l'astensione dell'amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi

restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

#### **Titolo XI Collegio Dei Proviviri**

##### ***Art. 46 Composizione e funzionamento del collegio dei proviviri***

Il collegio dei proviviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società.

Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il Presidente, che provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori, è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art.28, secondo comma.

I proviviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Sono devolute al collegio dei proviviri le controversie in materia di diniego del gradimento all'ingresso di nuovi soci, quelle relative all'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso al collegio dei proviviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia;

la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Ove la decisione riguardi domande di aspiranti soci il collegio, integrato ai sensi di legge, si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta.

In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

## **Titolo XII Direttore**

### ***Art. 47 Compiti e attribuzioni del direttore***

Il direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale.

Il direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

Il direttore prende parte altresì alle riunioni del comitato esecutivo ed ha, di norma, il potere di proposta per le delibere del comitato esecutivo medesimo.

Il direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione, assicurando la conduzione

unitaria della Società e l'efficacia del sistema dei controlli interni.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal consiglio di amministrazione.

### **Titolo XIII Rappresentanza e Firma Sociale**

#### **Art. 48 Rappresentanza e firma sociale**

La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art.40, al presidente del consiglio di amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto, il direttore consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di finanziamenti ipotecari e fondiari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto.

Di fronte ai terzi la firma del direttore fa prova dell'assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di chi lo

sostituisce ai sensi del presente statuto.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

Il consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### **Titolo XIV Bilancio - Utili - Riserve**

##### **Art. 49 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

##### **Art. 50 Utili**

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

Gli utili eventualmente residui potranno essere:

- c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge;
- d) assegnati ad altre riserve o fondi ;
- e) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

#### **Titolo XV Scioglimento della Società**

##### ***Art. 51 Scioglimento e liquidazione della Società***

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Titolo XVI Norma transitoria**

Al fine di garantire continuità alle rappresentanze di entrambe le compagini sociali, si stabilisce che:

- sino alla scadenza naturale del mandato in essere alla stipula dell'atto di fusione, e vale a dire sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2007, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un Presidente e n.12 (dodici) Consiglieri.

Di conseguenza, al Presidente ed ai n.8 (otto) Consiglieri, di cui n.1 (uno) VicePresidente vicario, della Società incorporante "Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo di Alcamo (Trapani) - Società cooperativa", che si troveranno in carica al momento della stipula dell'atto di fusione, saranno aggiunti n.4 (quattro) Consiglieri, che saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione della Società incorporante tra i Consiglieri già facenti parte del cessato Consiglio di Amministrazione della "Banca di

Credito Cooperativo Ericina di Valderice - Società cooperativa";

- per il primo mandato triennale post-fusione, e quindi per il mandato che avrà inizio a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2007, il Consiglio di Amministrazione sarà ugualmente composto da n.1 (uno) Presidente e da n.12 (dodici) Consiglieri, ed alla sua elezione si procederà come di seguito indicato:

- il Presidente e n.8 (otto) Consiglieri, dei quali n.1 (uno) VicePresidente vicario, saranno individuati nei nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti tra i soci già iscritti nell'elenco soci della "Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo di Alcamo (Trapani) - Società cooperativa" al momento della stipula dell'atto di fusione;

- n.4 (quattro) Consiglieri, saranno individuati nei nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti tra i soci già iscritti nell'elenco soci della "Banca di Credito Cooperativo Ericina di Valderice" al momento della stipula dell'atto di fusione. Di questi quattro Consiglieri, uno di essi verrà proposto quale Vice Presidente non vicario.

Alla compagine di soci di estrazione valdericina, verrà riservata altresì la nomina di un sindaco supplente, il quale verrà quindi individuato nel nominativo che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra i soci già iscritti nell'elenco soci della "Banca di Credito Cooperativo Ericina di Valderice" al momento della stipula dell'atto di fusione.

Decorso il termine del primo mandato post-fusione, la presente disposizione transitoria perderà ogni efficacia.

Copia conforme all'originale

Alcamo 28/09/2009